

FISCO

Picconata della Cassazione al fondo patrimoniale

Alberici a pag. 35

La Cassazione segna un punto a favore dell'Agenzia contro i contribuenti indebitati

Fondo patrimoniale picconato

Il fisco può agire in giudizio per ottenere la revoca

DI DEBORA ALBERICI*

Il fisco può agire in giudizio per revocare il fondo patrimoniale costituito sui beni di contribuenti indebitati con le Entrate anche se sono già scattati sequestro e ipoteca. Irrilevante che la costituzione sia avvenuta prima dell'accertamento: sufficiente la perquisizione della Guardia di finanza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 13275 del primo luglio 2020, ha respinto il ricorso di un contribuente che si era visto revocare il fondo patrimoniale sulla casa di famiglia già sottoposta a sequestro.

In uno dei passaggi chiave delle motivazioni gli Ermellini hanno chiarito come la corte territoriale, nel riconoscere l'effettivo ricorso dell'interesse dell'Agenzia delle Entrate ad agire in sede revocatoria, nonostante il già ottenuto sequestro conservativo sui beni dei ricorrenti, si sia correttamente allineata all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore a un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori, e non è condizionata dagli esiti del giudizio. Peraltro, nel caso esaminato dai Supremi giudici, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come il sequestro conservativo, ottenuto dall'Agenzia delle entrate in epoca anteriore all'esercizio dell'odierna azione pauliana,

fosse stato autorizzato fino alla concorrenza di un importo largamente inferiore all'entità complessiva del credito in relazione al quale l'amministrazione finanziaria ha agito ex art. 2901 c.c., in tal senso confermando, anche per tale aspetto, la concreta sussistenza di un interesse ad agire al fine di ottenere l'inopponibilità nei propri confronti dell'atto con il quale gli odierni ricorrenti hanno conferito i propri immobili nel fondo patrimoniale impugnato.

*cassazione.net

IO ONLINE
Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

